



Il danno non patrimoniale

Art. 2059 c.c.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Danno atipico e difficile: evoluzione giurisprudenziale PRIMA FASE

- ❖ Il danno non patrimoniale era risarcito esclusivamente nelle ipotesi di reato e coincideva con il danno morale soggettivo, ossia il patema d'animo derivante da un illecito penale (art. 185 c.p.).
- ❖ Limiti: caso Gennarino, Trib. Milano 1971. *“Nella ipotesi di menomazione fisica derivante da fatto illecito a danno di un bambino non ancora pervenuto all'età lavorativa, la percentuale di invalidità permanente, che deve rapportarsi alla sua prevedibile attività futura, e l'ammontare presumibile del futuro reddito, vanno determinati in base al lavoro svolto dal padre”*

Danno atipico e difficile: evoluzione giurisprudenziale

SECONDA FASE

❖ Nascita del danno biologico, affermazione del sistema tripolare ed utilizzo della 'tecnica del travaso'. Sono risarcibili in seguito ad un illecito civile: un danno evento derivante dalla lesione del bene salute (artt. 2043 cc e 32 Cost); un danno conseguenza patrimoniale consistente nella menomazione delle capacità lavorative (art. 2043 cc); un danno conseguenza non patrimoniale consistente nel danno morale soggettivo, laddove il fatto integri un reato (2059 cc e 185 cp).

❖ Corte Cost. sent. Dell'Andro, n. 184/1986: *Se nell'ordinamento non esistessero altre norme relative al danno biologico e, pertanto, quest'ultimo fosse risarcibile solo ai sensi dell'art. 2059 c.c., e cioè soltanto se il fatto costituisce reato e relativamente ai soli conseguenti danni morali, si porrebbe certamente il problema della costituzionalità dell'art. 2059 c.c. La vigente costituzione svela che l'art. 2043 c.c. va posto in correlazione agli articoli della carta costituzionale che tutelano valori della persona . L'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost., va necessariamente esteso fino a ricomprendere non solo i danni in senso stretto patrimoniali, ma tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana.*



Danno atipico e difficile: evoluzione giurisprudenziale TERZA FASE

- ❖ Affermazione del danno esistenziale, quale lesione “al fare areddituale di un soggetto”. Il risarcimento era reso possibile dal combinato disposto dell’art. 2059 cc con l’art. 2 Cost. Il pregiudizio consiste nella alterazione della vita di relazione e nella perdita di qualità della vita.

Danno atipico e difficile: evoluzione giurisprudenziale

QUARTA FASE

- ❖ Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., elaborata dalla Corte di Cassazione ed avallata dalla Corte Costituzionale. È emerso un danno non patrimoniale “panciuto”, comprensivo del danno morale soggettivo (sole ipotesi previste dalla legge) e del danno-conseguenza derivante dalla lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Quest'ultimo danno assume diverse sfumature a seconda dell'interesse su cui incide: biologico – esistenziale .
- ❖ Corte di Cass. Sent. 8827/2003: ritiene il Collegio che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegue sia soggetto al limite derivante dall'art. 2059 cc, riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. Una lettura costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.

Danno atipico e difficile: evoluzione giurisprudenziale

QUARTA FASE

- ❖ *Corte Cost. sent. n. 233/2003: Non vi è dubbio che l'art. 2059 c.c. circoscriveva originariamente la risarcibilità del danno non patrimoniale all'ipotesi, contemplata nell'art. 185 c.p., del danno derivante da reato, e le conferiva carattere sanzionatorio. L'indirizzo esposto risulta tuttavia destinato ad entrare in crisi per effetto dell'evoluzione relativa all'area di risarcibilità del danno non patrimoniale. Da un lato il legislatore ha introdotto ulteriori casi di risarcibilità del danno non patrimoniale estranei alla materia penale (ad es. art. 2 della L. n. 117/1988 per i danni derivanti dall'un'ingiusta privazione della libertà personale nell'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 2 della L. 89/2001 per i danni derivanti dal mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo). Dall'altro, la giurisprudenza ha da tempo individuato ulteriori ipotesi di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, risarcibili a prescindere dalla configurabilità di un reato.*

<p><u>DANNO BIOLOGICO</u></p>	<p>art. 2059 cc e art. 32 Cost.</p>	<p>Lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato, accertata con parametri medico-legali</p>
<p><u>DANNO MORALE SOGGETTIVO</u></p>	<p>art. 2059 cc e art. 185 cp</p>	<p>Perturbamento transeunte dell'animo del danneggiato, derivante da reato.</p>
<p><u>DANNO NON PATRIMONIALE TASSATIVAMENTE DESCRITTO</u></p>	<p>la Legge stabilisce la risarcibilità del danno non patrim. in mancanza di reato</p>	<p>art. 2 l. 11/1988; art. 29 co.9 L. 675/1996; art. 44 co. 7 d.lgs. 286/1988; art. 2 L. 89/2001.</p>
<p><u>DANNO ESISTENZIALE</u></p>	<p>art. 2059 cc e diritti costituzionalmente garantiti afferenti la qualità della vita</p>	<p>lesione peggiorativa della qualità della vita del danneggiato</p>
<p><u>DANNO AI VALORI COSTITUZIONALI</u></p>	<p>art. 2059 cc ed ulteriori diritti costituzionalmente garantiti</p>	<p>lesione ad un diritto costituzionale che non presenta il carattere dell'essenzialità</p>

Danno atipico e difficile: evoluzione giurisprudenziale

QUINTA FASE

Sistema attuale:

- ❖ **Principio di unitarietà del danno patrimoniale:** i danni biologico, morale, esistenziale etc sono solo voci descrittive dell'unico danno non patrimoniale, NON sono categorie di danni non patrimoniali.
- ❖ **Principio del ristoro integrale del danno non patrimoniale,** da assicurare mediante il procedimento di personalizzazione da parte del giudice.
- ❖ **Divieto di risarcimento dei danni bagatellari:** occorre risarcire soltanto i danni non patrimoniali gravi, che incidono sulla vita delle persone.
- ❖ **Ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali consequenziali ad una responsabilità contrattuale:** l'obbligazione può rispondere anche ad un interesse non patrimoniale.

Danno atipico e difficile: evoluzione giurisprudenziale

QUINTA FASE

Corte di Cass. Sez. Un. 26972/2008:

- *L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. Si tratta in primo luogo dell'art. 185 c.c. Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali. Al di fuori di essi, in virtù della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.*
- *Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, deve ristorare il pregiudizio, ma non oltre.*
- *Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed è categoria unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento ai vari tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.*
- *Il danno patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.*

La liquidazione del danno biologico

Corte di Cass. Sez. III, Sent. 4447/2014:

Il valore delle tabelle milanesi riconosciuto dalla sentenza n. 12408 del 2011 va inteso, ad avviso del Collegio, non già nel senso di avallare l'idea che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse integrino i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c. Le tabelle sono dunque normative, nel senso che sono da riconoscere come parametri di corretto esercizio del potere di cui all'art. 1226 c.c.

In sintesi . . .

- Tribunali di merito anni '60
- Caso Gennarino: Trib. Milano 1971
- Corte Cost. sentenza dell'Andro, n. 184/1986
- Sentenze Gemelle, Corte di Cass. N. 8827-8828/2003
- Corte Cost. sent. n. 233/2003
- Sez. Un. di San Martino, Corte di Cass. sent. n. 26972-26973-26974- 26975/2008
- Sulla liquidazione del danno biologico: Cass. Civ. sentt. n. 12408/2011 e 4447/2014.

La tutela civile dinanzi all'evento morte ed all'evento vita

Danno tanatologico e
Danno da nascita indesiderata

Tentativi di tutela dinanzi all'evento morte

- **Danno non patrimoniale biologico terminale:** Es. Cass. Civ. 18163/2007. Esso postula l'insorgenza di una patologia medicalmente accertabile tra l'evento offensivo e la morte e va commisurato all'inabilità temporanea, considerando che, sebbene temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità e intensità, in quanto la lesione alla salute è così grave da non essere suscettibile di recupero e da condurre direttamente alla morte. Per il ristoro di tale danno occorre accertare l'esistenza di un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte. Richiesta di ristoro iure hereditatis: tale voce di danno ha la materiale possibilità di entrare a far parte del patrimonio giuridico della persona offesa e di trasmettersi pertanto agli eredi.
- **Danno non patrimoniale catastrofico (oppure danno morale terminale):** Es. Cass. Civ. 8360/2010. Assume rilievo non l'apprezzabile lasso di tempo tra l'evento e la morte, bensì l'intensità della sofferenza provata. La risarcibilità è ammessa soltanto al ricorrere del presupposto della permanenza in vita del soggetto all'evento, anche se per pochi istanti, tuttavia sufficienti a far percepire a questi l'avvicinarsi della morte. Richiesta iure hereditatis, quale posta dell'eredità.

Danno tanatologico: danno da morte immediata.

La tradizione: Distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza. Il risarcimento costituisce solo una forma conseguente alla lesione di un diritto di credito, diverso dal diritto inciso. Non è allora giuridicamente ammissibile che dal soggetto che muore venga acquisito un diritto derivante dal fatto stesso della sua morte. Il risarcimento avrebbe in tal caso una funzione meramente punitiva, viceversa assolta dalla sanzione penale. Distinzione tra il bene vita e il bene salute.

– Tentativo di rivoluzione: Cass. Civ. n. 1361/2014.

Costituisce un principio basilare dell'architettura operata dalle SU del 2008 l'affermazione della risarcibilità dei soli danni conseguenza. E' possibile, tuttavia, argomentare alla stregua della logica interna di tale principio: ogni principio invero ha le sue eccezioni. Il ristoro del danno da perdita della vita costituisce in realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza, derivante dall'importanza del bene vita. Che il diritto alla vita sia altro e diverso dal diritto alla salute costituisce un dato inconfutabile; tuttavia, nel più sta il meno. Negare alla vittima il ristoro per la perdita della propria vita significa determinare una situazione effettuale che in realtà rimorde alla coscienza sociale.

– Ritorno alla tradizione: Corte di Cass. Sez. Un. n. 15350/2015:

la morte non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene salute. Nel caso di morte verificatasi immediatamente, l'irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito. La coscienza sociale non è criterio che possa guidare legittimamente l'attività dell'interprete del diritto positivo. Il principio dell'integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale ed è compatibile con l'esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile. La vita è bene meritevole di tutela nell'interesse dell'intera collettività, ma tale rilievo giustifica, anzi impone, che sia prevista la sanzione penale, la cui funzione peculiare è appunto quella di soddisfare esigenze punitive e di prevenzione generale della collettività.

La tutela civile dinanzi all'evento nascita

quesito: può un bambino, nato malformato in seguito ad una gravidanza in cui il medico non aveva debitamente informato la madre della malformazione impedendole di esercitare il diritto ad abortire, chiedere iure proprio il ristoro dei danni?

– **Tentativo di rivoluzione: Cass. Civ. sent. n. 16754/2012.**

Va riconosciuto al neonato il diritto a chiedere il risarcimento dal momento in cui è nato. In caso di nascita indesiderata, la domanda risarcitoria avanzata personalmente dal bambino malformato trova il suo fondamento negli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. Il vulnus lamentato da parte del minore malformato, difatti, non è la malformazione in sé considerata, bensì lo stato funzionale di infermità. Non è pertanto a discorrersi di non meritevolezza di una vita handicappata, ma una vita che merita di essere vissuta meno disagevolmente, attribuendo direttamente al soggetto che di tale condizione di disagio è portatore il dovuto importo risarcitorio, senza mediazione di terzi.

– **Ritorno alla tradizione: Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 25767/2015.**

Il danno riuscirebbe legato alla stessa vita del bambino e l'assenza di danno alla sua morte. Il secondo termine di paragone tra le due alternative (vita-non vita) non può essere un bene della vita. L'ordinamento non riconosce il diritto alla non vita. Si tratterebbe di un'irruzione del diritto in un campo da sempre rimastogli estraneo, mediante la patrimonializzazione dei sentimenti, in una visione panrisarcitoria dalle prospettive inquietanti.

La tutela civile della vita e della morte pone rilevanti questioni giuridiche

Circa la morte

- Distinzione tra il bene salute ed il bene vita.
- Assenza di un soggetto titolare dell'eventuale diritto al ristoro del danno tanatologico, che nascerebbe come diritto acefalo.
- Funzione riparatoria del risarcimento del danno.

Circa la nascita malformata

- Non costituisce un problema la mancanza di soggettività giuridica del nascituro.
- Mancanza di un interesse lesso: la non vita non è un bene meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico
- Ammissibilità della richiesta di risarcimento in proprio da parte della madre: wrongful birth, per lesione del suo diritto di autodeterminazione.